



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro riunita in Camera di Consiglio nelle
persone dei Sigg. Magistrati

Dott. Piero Francesco De Pietro	Presidente
Dott. Stefania Basso	Consigliere rel.
Dott. Gabriella Gentile	Consigliere

ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza
del 25/10/2022, - tenuta secondo le modalità previste dall'art. 221, c 4 del dl 34/20,
conv. in l. 77/2020, la cui vigenza è stata prorogata al 31/12/2022 dall'art. 16
comma 1 del D.L. n. 228 del 2021 conv. in L. n. 15/2022 – la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 1221 dell'anno 2020 del Ruolo Lavoro /
Previdenza

TRA

~~XXXXXXXXXX~~ rappresentata e difesa dall'avv.to PERILLO ROSSANA
con cui elettivamente domicilia in C.DA PAGLIARONE, 18/A 83100 AVELLINO
Appellante

E

I.N.P.S. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avv. DI MAIO VINCENZO con il quale elettivamente domicilia in VIA
DE GASPERI 55 / NAPOLI

Appellato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 03.06.2016, ~~XXXXXXXXXX~~ adiva il Tribunale di
Avellino, in funzione di giudice del lavoro allegando di essere dipendente
dell'Istituto convenuto dal 16/12/2002, inquadrata nell'area contrattuale C,
posizione economica C2, profilo amministrativo, in virtù di contratto di formazione
lavoro del 16/12/2002; di essere stata stabilizzata dopo 24 mesi con contratto di
lavoro a tempo indeterminato; di aver prestato servizio in Roma presso la direzione
generale reparto entrate contributive fino ad Aprile 2004, in Avellino presso il



reparto lavoratori domestici da maggio 2004 ad Aprile 2008 e presso il reparto contenzioso da maggio 2008 al 07.05.2015; di aver svolto fino a tale data *“mansioni di concetto implicanti valutazioni tecniche di elevata professionalità e consulenze specialistiche”*; di essere stata, con ordine di servizio del 08.05.2015, assegnata al reparto aziende, con il compito di inserimento e aggiornamento dati informatici; di essere stata, con ordine di servizio del 21.09.2015, confermata nei compiti assegnati ed affiancata a ~~XXXXXXXXXX~~, nell'inserimento dei codici *“Variazioni dati aziendali”*, *“Esonero contributivo”* e *“Apprendistato”*. Evidenziava che tali nuove mansioni consistevano nel mero inserimento al computer di alcuni codici che non implicavano alcuna conoscenza specifica e specialistica, né alcun aspetto valutativo, margine di autonomia o discrezionalità tecnica; che, pertanto, era stata sostanzialmente privata di ogni mansione nonostante le sue insistenti richieste di ottenere una diversa collocazione. Richiamava la declaratoria contrattuale di riferimento. Lamentava, quindi, un danno alla professionalità, un danno biologico (concretatosi in uno stato ansioso depressivo severo con riverberi sugli aspetti dinamico-relazionali e le proprie abitudini di vita). Concludeva chiedendo: *“accertare dichiarare l'inadempimento datoriale per demansionamento, dequalificazione e/o svuotamento di mansioni in danno della ricorrente; condannare l'INPS a reintegrare la ricorrente le mansioni precedenti o in altri equivalenti e, comunque, rientranti nell'area di appartenenza; Condannarla, altresì, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla ricorrente, da liquidarsi secondo equità, previa nomina di CTU medico legale per l'accertamento del danno biologico. Vinte le spese da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatorio”*.

Si costituiva l'Istituto convenuto che, eccepita l'inammissibilità del ricorso, nel merito contestava la fondatezza della domanda chiedendone, pertanto, il rigetto con vittoria di spese di lite.

Il Giudice adito, espletata la richiesta prova testimoniale, decideva la causa con sentenza n. 678/2019 del 23.10.2019, rigettando la domanda e condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale decisione ha proposto appello ~~XXXXXXXXXX~~ con atto depositato in data 18.06.2020.



Sulla base di varie argomentazioni, ha chiesto - in riforma della decisione impugnata - l'accoglimento integrale della propria domanda con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

L'appellato, ritualmente costituitosi, nel merito, ha contestato la fondatezza dell'impugnazione di cui ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese di lite.

La Corte, all'esito dell'udienza tenuta secondo le modalità previste dall'art. 221, c. 4 del dl 34/20, conv. in l. 77/2020, la cui vigenza è stata prorogata al 31/12/2022 dall'art. 16 comma 1 del D.L. n. 228 del 2021 conv. in L. n. 15/2022, ha deciso la causa con separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va ritenuta la tempestività dell'appello che ha beneficiato del periodo di sospensione per l'emergenza covid ex artt. 83 D.L. 18/2020 e 36, comma 1, D.L. 23/2020.

Nel merito l'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.

La doglianza dell'appellante è sostanzialmente appuntata sulla erronea valutazione da parte del Tribunale dell'attendibilità dei testi escussi, entrambi dipendenti dell'Istituto e superiori gerarchici della [REDACTED].

La censura è infondata.

Al riguardo, occorre innanzitutto ricordare che l'onere della prova circa il demansionamento subito e il danno patito gravano sulla lavoratrice ex art. 2697 c.c. Fatta questa premessa, non si può non rimarcare che nel corso del giudizio di primo grado la ricorrente non ha mai provveduto alla citazione dei propri testi, ritenendo (evidentemente) sufficientemente probante la documentazione prodotta. Né, in questa sede, ha chiesto una integrazione dell'attività istruttoria.

Sono stati, viceversa escussi entrambi i testi indicati dall'I.N.P.S.

Pacifica essendo la intercorrenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti e l'inquadramento formale ricevuto dalla ricorrente, la documentazione prodotta semplicemente attesta il trasferimento delle pratiche affidate dalla [REDACTED] ad altri colleghi individuati per l'espletamento di alcune attività prima curate dalla odierna appellante (ordine di servizio del 08.05.2015), l'affiancamento al collega [REDACTED] [REDACTED] per la definizione dei contatti aziendali relativi alle variazioni dei dati aziendali di esonero contributi L. 190/14, Apprendistato e altre agevolazioni (ordine di servizio del 21.09.2015).



È, però, la testimonianza dei testi ~~██████████~~ che riempie di contenuti tali ordini di servizio chiarendo con precisione non soltanto il tipo di attività svolta dalla ricorrente, ma anche la sua particolare rilevanza.

Sul punto va ribadito che soltanto la configurabilità in capo ad un soggetto di un interesse concreto ed attuale che sia idoneo ad attribuirgli, in relazione alla situazione giuridica che forma oggetto del giudizio, la legittimazione a chiedere nello stesso processo il riconoscimento di un proprio diritto o a contrastare quello da altri fatto valere lo rende incapace a testimoniare (v. da ultimo Cass. n. 2286/2021 secondo cui *"l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo l'interesse giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione o una legittimazione secondaria a intervenire nel giudizio proposto da altri"*).

Esclusa, dunque, l'incapacità a testimoniare dei suddetti testi per il solo fatto che gli stessi siano dipendenti dell'I.N.P.S. e superiori gerarchici della odierna appellante, particolare interesse desta la deposizione di ~~██████████~~ il quale ha sottolineato che *"La ██████ è stata assegnata... all'attività di verifica dei flussi in entrata da parte delle aziende. Nell'anagrafica e flussi confluiscono tutte le comunicazioni delle aziende per quanto concerne i contributi (variazioni, sgravi, rettifiche).*

E' un'attività importante, seria, e complessa. Da cui scaturisce tutta la vita contributiva dell'azienda nei confronti dell'Istituto. Un'azienda che in questa fase non venga ben identificata o ben rappresentata nei flussi la contribuzione avrà problemi nel prosieguo. Il ruolo del nostro ufficio è un ruolo attivo in quanto possiamo anche correggere le anomalie effettuate dall'azienda. La ██████ predisponere alcuni di questi prodotti: Variazione contributiva, inserimento di codici contributivi e conoscenze anagrafiche relative all'azienda. La ██████ era adibita ad effettuare una verifica del comportamento aziendale e a dare l'OK che si effettua telematicamente. ... Bisogna verificare se le caratteristiche aziendali corrispondono alla richiesta. La ██████ dava in particolare avvio come compito l'inserimento del codice 6Y introdotto dalla legge 196/2014: l'Azienda comunicava di avere diritto a questi sgravi contributivi e la Tecce provvedeva ad inserire il codice, dopo attenta verifica dell'attività dell'azienda e della tipologia di contratti che l'azienda stessa aveva stipulati. La norma prevede che il contratto sia a tempo indeterminato e che il lavoratore sia disoccupato da almeno 6 mesi: detta verifica



era effettuata dalla [REDACTED], sia tramite esame della documentazione depositata dalla Azienda sia tramite consultazione degli archivi INPS. La [REDACTED] avrebbe dovuto inserire il codice all'esito delle verifiche positive e comunicarlo all'azienda tramite cassetto previdenziale bidirezionale. Attribuire il codice in maniera errata comportava un danno per l'Istituto... Altri codici erano inseriti dalla [REDACTED]: codice 4R (apprendistato), 8D (giorni disoccupati). Anche per tali codici la [REDACTED] era chiamata ad effettuare la verifica di cui sopra pur essendo altri i presupposti per l'assegnazione del codice. La [REDACTED] aveva anche il compito di rispondere all'Azienda nel cassetto bidirezionale: se il codice 6Y non andava a buon fine o non veniva riconosciuto, l'Azienda poteva tramite il cassetto fare reclamo ovvero una istanza. La [REDACTED] esaminava e rispondeva anche. Le variazioni anagrafiche sono iniziate nel 2016. Sono state a lei assegnate nel 2016. E' un'attività che consiste nella verifica della posizione anagrafica e contributiva lavoratori autonomi (Artigiani e Commercianti) . La conferma della posizione aziendale consiste nella verifica e controllo dei dati aziendali (indirizzo, codice fiscale) . Trattasi di verifica importante per il prosieguo delle attività legate all'azienda e per il recupero dei contributi da parte dell'Istituto. ...Abbiamo valutazioni di performance individuali".

Alla luce di tali dichiarazioni, congrue, chiare, prive di qualsivoglia contraddizione e, pertanto, attendibili, il quadro delineato dalla ricorrente odierna appellante viene totalmente smentito: se, infatti, è vero, che ella era adibita all'inserimento di specifici codici, è anche vero che tale attività doveva essere preceduta una vera e propria istruttoria consistente nell'analisi della documentazione prodotta dagli interessati, nella verifica della sussistenza di determinati requisiti e, pertanto, da un'attenta valutazione nell'attribuzione di un codice piuttosto che di un altro, nell'inserimento di un dato piuttosto che di un altro. In altri termini, la lavoratrice non si limitava ad inserire dati forniti da altri in un computer, ma doveva verificare la rispondenza di ogni codice ad ogni specifica situazione, pena danni a carico dell'Istituto posto nell'impossibilità di pretendere il pagamento dei dovuti contributi o delle aziende poste nell'impossibilità di ricevere i dovuti sgravi contributivi; anche il semplice inserimento dei dati anagrafici – da individuare con specifica attività di indagine – finisce con l'avere un particolare rilievo, soprattutto nella fase in cui l'Istituto deve agire per pretendere il pagamento di quanto dovuto dai lavoratori o dalle imprese.



D'altro canto, come correttamente evidenziato anche dal Tribunale, è stato confermato dalle deposizioni testimoniali oltre che dalla documentazione prodotta dall'Istituto che lo spostamento ad altra unità organizzativa è stato determinato dall'accoglimento di una specifica richiesta della dipendente (v. mail del 17 aprile 2015 in atti).

Inoltre, le rilevanti e articolate mansioni attribuite alla lavoratrice erano svolte unitamente ad altri funzionari (~~XXXXX~~ e ~~XXXXXX~~) che appartengono al medesimo profilo professionale (Area C).

È stato, ancora, confermato che la dipendente è stata assegnataria - dagli inizi dell'anno 2016 - anche di ulteriori mansioni quali quelle di sistemazione delle posizioni anagrafiche degli artigiani e commercianti, di cui alle "liste di utilità" dell'applicazione ArtCoWeb.

Va, infine, rimarcato che risulta totalmente smentita l'affermazione secondo cui tali mansioni comportassero un "impegno settimanale di circa 10 minuti a settimana".

Ed invero, da un lato, il teste ~~XXXXXX~~ ha rimarcato che: *"le lavorazioni hanno un valore di tempo ed un valore in tema di punteggio. A quella lavorazione viene attribuito un punteggio ragguagliato al tempo, calcolato a sua volta in ragione della complessità della lavorazione. Come ora abbiamo una performance in termini di punteggio. La performance ragguagliata al tempo è stata stimata per la ~~XXXX~~ in 5 ore al giorno: abbiamo calcolato le ore lavorative effettuate dalla ~~XXXX~~ ed assegnato il tempo corrispondente pari a 5 ore di lavoro effettivo al giorno"*.

Dall'altro lato, l'istituto ha evidenziato – e la circostanza non è stata contestata dalla ricorrente – che la lavoratrice, nel periodo in esame, è stata sempre presente in servizio addirittura arrivando ad assentarsi per "recupero prestazioni eccedenti l'orario di lavoro ordinario", ciò che risulta in assoluto e insanabile contrasto con quanto allegato dalla ricorrente.

Tanto premesso, appare di tutta evidenza che le mansioni assegnate alla ~~XXXXXX~~ sono perfettamente rispondenti al livello di inquadramento (Area C, posizione economica C2, profilo amministrativo) posto che il C.C.N.L. di riferimento espressamente prevede che *"il personale appartenente all'Area opera strutturalmente nel processo produttivo ed è competente a svolgere tutte le fasi del processo. Esso costituisce garanzia di qualità dei risultati, della qualità, di circolarità delle comunicazioni interne, di integrazione delle procedure, di*



consulenza specialistica. Assume la responsabilità di moduli organizzativi, ottimizza l'impiego delle risorse a disposizione e, in correlazione con elevata professionalità, assume il ruolo di facilitatore di processo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Esplica funzioni specialistiche informatiche, tecniche, di vigilanza ispettiva e di collaborazione sanitaria".

Da ultimo anche con riferimento al lamentato danno biologico, non si può non rimarcare che la ~~XXXX~~ è stata giudicata dal Medico Competente di Sede idonea alla mansione specifica con giudizio del 21.12.2015 (v. doc. 25 produzione di primo grado parte appellata) e, nel periodo in esame, non si è mai assentata per malattia (v. doc. 26 produzione di primo grado parte appellata). Dunque, oltre a non esservi prova dell'asserito demansionamento, manca anche prova del danno subito, soprattutto in considerazione delle ultime due circostanze appena evidenziate.

In conclusione, l'appello va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; 2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in € 3.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge; 3) Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato.

Così deciso in Napoli il giorno 18/10/2022

Il consigliere estensore

Dott. Stefania Basso

Il Presidente

Dott. Piero Francesco De Pietro



